*Comune di Merlara*

***(PROVINCIA DI PADOVA)***

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 13/09/2018

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di determinazione, ripartizione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016.

2. Si riporta di seguito il testo degli articoli del D.L. 50/2016 che costituiscono il riferimento giuridico del presente regolamento:

*Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)*

*1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. (330)*

*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. (331)*

*3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente. o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

*4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui*

*all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*
*5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*
*5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.*
Per la sua ripartizione deve essere chiamato anche l'art. 31, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede testualmente che:
*"12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori ((o del direttore dell'esecuzione)) sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché' verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.".*
Infine l'art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture e i servizi prevede:
"*6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.".*
3. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.lgs. 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

4. Le funzioni tecnico-amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopracitata che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione comunale.

5. L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento si intende ex lege attribuito al Titolare della P.O. dell' Area a cui compete il capitolo di bilancio dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso. Nel caso di utilizzo dei servizi della centrale di committenza, per i compiti svolti dal personale

nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, una quota parte, pari ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

6. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Collaudo, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.lgs. 50/2016 e successivi e decreti attuativi e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

**Articolo 2**

**Ambito di applicazione**

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:
- Opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D.lgs. 50/2016;
- Servizi e forniture (investimenti).

**Articolo 3**

**Determinazione del fondo**

A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi di cui al precedente articolo 2, l'Ente destina, ad **"incentivi per la funzione tecnica e l'innovazione"** una percentuale pari ad un massimo del due per cento (2,00%) dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.

L'ottanta per cento delle risorse del fondo (1,6%) è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'art. 5.
Il restante venti per cento delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, denominato **"fondo per l'innovazione".**

Detta percentuale massima del due per cento è modulata, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi nel modo seguente:

**LAVORI/OPERE**

1. Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
2. Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,50% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

**SERVIZI/ FORNITURE**

1. Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
2. Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,50% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo dei lavori/servizi /forniture, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

**Articolo 4**

**Beneficiari**

Il fondo incentivi disciplinato dal seguente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3 del citato articolo 113 del D.lgs. 50/2016.
Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

***Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).***

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi:
- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

***Struttura tecnica a supporto del R.U.P.***

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnategli dalla vigente normativa.

***Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara.***

Sono il Responsabile ed il dipendente dell'Area che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

***Responsabile unità tecnica di verifica del progetto.***

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'art. 26 del citato D.lgs. 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del R.U.P. per le soglie di pertinenza.

***Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione.***

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della quantità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

***Ispettore di cantiere.***

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

***Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.***

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

***Collaudatore amministrativo.***

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "C" o superiore.

***Collaudatore statico.***
Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

**Articolo 5**

**Ripartizione del fondo**

1. Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:

**PER I LAVORI:**

a) Il Responsabile Unico del Procedimento;

b) Il Tecnico che, in qualità di incaricato formale di verificatore, e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti;

c) Il Tecnico o i Tecnici che in qualità di Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed eventuali Direttori Operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;

d) Il Tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

e) I Collaboratori Tecnici che redigono (su disposizione dei Tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

f) Il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo;

g) Il personale dell'ufficio dell'accordo consortile qualora intervenga quale centrale di committenza.

**PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

a) Il Responsabile del Procedimento;

b) Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che assume la responsabilità dell'esecuzione del servizio o della regolarità della fornitura;

c) l'eventuale personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla procedura di acquisizione del bene o servizio ;

d) Il personale qualora intervenga la centrale di committenza.

2. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

3. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo spettanti al personale dell'Area che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale.

4. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità assunte è così fissato (con riferimento all'80% del 2%):

**PER I LAVORI:**

| **Titolare dell'incarico** | | **Collaboratori tecnici e o amministrativi** |
|---|---|---|
| Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori | 52,50% | 5,00% |
| Gestione economico finanziaria E programmazione dell'opera | 7,50% | |
| Direzione ed esecuzione del contratto | 30,00% | 5,00% |
| Totale | 90,00% | 10,00% |

**PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

| **Titolare dell'incarico** | | **Collaboratori tecnici e o amministrativi** |
|---|---|---|
| Responsabile Unico del Procedimento | 55,00% | 5,00% |
| Gestione economico finanziaria | 7,50% | |
| Direzione dell'esecuzione del contratto | 27,50% | 5,00% |
| **Totale** | **90,00%** | **10,00%** |

6. Qualora il R.U.P. o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli riportati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

7. Il RUP determinerà nell'ambito "direzione ed esecuzione del contratto" le percentuali di compenso da attribuire per ogni singolo ruolo in ragione della responsabilità e della complessità dell'incarico;

8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, sono quantificate dal R.U.P. nell'ambito "direzione ed esecuzione del contratto" non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

**Articolo 6**

**Liquidazione**

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Segretario Comunale sulla base della scheda (allegato A) redatta dal R.U.P. che evidenzia nel dettaglio le specifiche attività svolte e gli importi spettanti a ciascuno mediante apposizione di un visto sulla scheda stessa.
2. L'ammontare degli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente nell'arco dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo come prescritto all'articolo 113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 smi.
3. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del titolare della Posizione Organizzativa preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal Responsabile Unico del Procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'articolo 7 ne può richiedere la retribuzione nei limiti del fondo disponibile.
4. L'erogazione dell'incentivo sarà effettuata in unica soluzione, nella misura del 100% al termine del procedimento.
5. Nel caso di contratti di lavori, forniture e servizi sopra soglia comunitaria è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori o alla quota del servizio o fornitura eseguiti.
6. E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.

**Articolo 7**

**Decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'art.113 comma 3, terzo periodo del D.lgs. 50/2016**

1. Il RUP ed ogni altro componente del gruppo di lavoro che violi gli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni normative e regolamentari regionali e statali, o non svolga i compiti ad esso assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo ed è revocato dall'incarico con provvedimento del Responsabile di Area.
2. Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
B) Incremento dei tempi di esecuzione;

3. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera, riducendo la relativa percentuale di spettanza del fondo del 5%.
4. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata, in proporzione, in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

5. Le eventuali decurtazioni sono disposte dal Segretario Comunale, previo contraddittorio con le parti interessate con atto scritto e motivato, in fase di liquidazione del compenso;

## Articolo 8

**Entrata in vigore e disciplina transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Gli incentivi maturati precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice saranno erogati secondo la disciplina previgente.

## Articolo 9

**Disposizioni finali di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lgs. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.